



DI FRANCESCO LONGOBARDI  
PRESIDENTE NAZIONALE  
ANCL-S.U.

Quando si preannuncia una riforma che intende stimolare l'occupazione e dismettere le varie ingossezze di cui soffre il nostro mercato del lavoro, non si può che guardare al legislatore con ottimismo e con spirito costruttivo. Quando si preannuncia una riforma che intende andare incontro alle esigenze delle imprese e alle legittime aspettative dei lavoratori, idem. Quando poi ci si accorge dalla lettura del testo del ddl che dopo mesi di discussione, si è arrivati unicamente a qualche balzello in più e a provvedimenti in larga parte non condivisibili, la delusione è palpabile. Si è chiesto a più voci lo sgombrare della normativa vigente da adempimenti formali e burocratici che rappresentano costi economici ed in termini di tempo per imprese e consulenti del lavoro, si sono chieste concre-

te misure volte all'abbattimento del costo del lavoro per favorire la crescita e stimolare nuova occupazione, si è chiesta maggiore semplificazione per l'apprendistato che dallo stesso legislatore viene visto come la tipologia principale di rapporto per l'ingrosso del mercato del lavoro, si è detto a più riprese che il fulcro del problema non è l'articolo 18 essendo di portata marginale sul complessivo sistema e come tale la sua riforma può dare solo risultati altrettanto marginali. Orbene, nel testo che approda al Senato di tutto questo neanche l'ombra. Si rinvia la contribuzione sul tempo determinato (ma davvero il rincaro dell'1,4% scoraggia il ricorso a tali rapporti) si ingessa ulteriormente il part-time, l'apprendistato rimane farraginoso, un po' di adempimenti in più (vedi comunicazioni nel lavoro intermittente) si aboliscono i contratti di inserimento con il ben servito in particolar modo alle donne, che da un paio d'anni aspettavano

sgravi contributivi andati dispersi, si limitano i contratti di associazione in partecipazione invece di determinarne canoni che ne evitano l'abuso. Tutto qua. Certo, nel testo della riforma ci sono anche aspetti condivisibili, ma il tutto è davvero poco. Ci si aspettava di più, molto di più. C'è da augurarsi che il Parlamento - anche sulla scorta delle innumerevoli sollecitazioni che provengono dalle parti sociali così come da quelle ormai quotidiane della nostra Categoria - sappia cogliere l'occasione di un concreto ed effettivo miglioramento del ddl, nella direzione del sostegno all'occupazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per le più giovani generazioni. Non si vuole comprendere che se ci si dimentica dei più giovani, lasciando i disoccupati e ci si dimentica dei meno giovani, lasciandoli languire nel pantano degli ammortizzatori sociali, il Paese non può che continuare a regredire. Non si vuole rendersi conto che

anche in ambito Ue, forse non sono gli altri Stati membri che fanno passi in avanti da gigante, ma che probabilmente siamo noi che continuiamo a peggiorare. Un primo effetto, questa riforma l'ha già generato. Secondo un'indagine recentemente pubblicata, è da qualche mese che le imprese hanno bloccato gran parte delle assunzioni in attesa di capire cosa sta per succedere. E non lo si capirà nell'immediato della eventuale definitiva approvazione, visto che la riforma - come tutte le riforme - ha bisogno di rivelarsi in tutti i suoi aspetti. È opportuno in proposito, prendere esempio proprio dalla normativa sull'apprendistato introdotta nel 2003 che - evidentemente già nata male - è stata oggetto di innumerevoli interventi legislativi e di prassi amministrativa in meno di 10 anni, per restare farraginoso, complicata e frammentata tale e quale. La speranza è che non si commettano gli stessi errori,

facendo tesoro dalle esperienze passate. In questo quadro complessivo che i tecnici ci vanno delineando (tenendo debitamente fuori dalle trattative i professionisti!) continuiamo ad assistere a picchi di disoccupazione mai visti, a imprese che soffrono costi del lavoro e tasse, ad occupazione sempre più precaria, a famiglie in seria difficoltà. Certo, c'è chi sta pagando di noi, ma è una magra consolazione, per un Paese che sa esprimere eccellenza, genialità, avanguardia e creatività. Forse sarebbe necessario ascoltare di più, e non solo ascoltare. E forse, si è ancora in tempo.

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
Tel. 06/5415555  
www.anclsu.com

## Apprendistato a regime dal 26 aprile

Le misure contenute nella riforma del mercato del lavoro sono insufficienti per lo sviluppo dell'apprendistato, anzi pongono dei vincoli per i datori di lavoro tali da scoraggiare l'avvio del rapporto con questo contratto individuato, invece, da tutti come la principale modalità d'ingresso del giovane nel mondo del lavoro.

Occorre ricordare che in materia di apprendistato l'intera riforma è già raccolta nel recentissimo Testo unico (dlgs n. 167/11) a regime dal 26 aprile, al termine del periodo transitorio che consentiva di avviare al lavoro con la precedente normativa. La nuova norma avrebbe dovuto far ripartire i contratti ridisegnando i contenuti e la formazione, la riforma del lavoro, invece, intervenendo sull'apprendistato, farà diminuire le assunzioni.

I consulenti del lavoro esprimono i loro dubbi sulle nuove regole dell'art. 5 del dlgs che ha iniziato l'iter parlamentare in questi giorni. Le novità introducono, infatti, un ingiustificato limite di accesso al contratto di apprendistato che si pone in contraddizione con la finalità della riforma. Questo blocco avviene sia con la previsione di stringenti limiti numerici all'assunzione di apprendisti, sia con quella della durata minima del contratto stabilita in non meno di 6 mesi. Senza contare poi che l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti, escludendo solo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

L'esistenza di un limite numerico rispetto alle maestranze specializzate, secondo i consulenti del lavoro, assicura già un contenimento di eventuali abusi e l'introduzione di questo ulteriore limite rischia, per penalizzare l'azienda, di non consentire l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani.

È preferibile evitare interventi ulteriori in materia per due motivi: quanto introdotto in via legale è generalmente demandato ai contratti collettivi che già prevedono condizioni analoghe (per esempio sulla conferma dei contratti già instaurati); la proliferazione di interventi normativi disorienta i datori di lavoro e rischia di creare contenziosi.

L'Inps (messaggio n. 6762 del 19/04/12) ricorda che è stato prorogato anche per l'anno 2012 l'intervento a sostegno del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto. Sono confermati per poter fare la domanda il possesso dei seguenti requisiti: mono-committenza riferita all'ultimo rapporto di lavoro; dato reddituale riferito all'anno precedente; reddito contributivo di almeno una mensilità nell'anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell'anno precedente; assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi. Occorre ribadire che i beneficiari sono solo i soggetti che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto restando pertanto esclusi tutti i lavoratori che, pur essendo iscritti alla gestione separata, non sono titolari del contratto di cui sopra (ad esempio i lavoratori autonomi occasionali).

Al via le domande 2012 per i Flussi dei lavoratori non committari stagionali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 92 del 19/04/12)

## Inps, le ultime novità

del decreto del presidente del consiglio dei ministri prende la via la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non committari stagionali. I datori di lavoro potranno pertanto presentare la domanda per i lavoratori non committari residenti all'estero dalle ore 8 del 20/04/12 e fino alle 24 del 31/12/12 attraverso il servizio telematico disponibile dal Ministero dell'Interno.

Nuova procedura telematica per l'invio delle domande CILGO. L'Inps (messaggio n. 6457 del 13/4/12) chiarisce che a far data dal 27/04/12 sarà operativa la nuova procedura telematica di invio delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. La nuova domanda, a differenza di quella via web, prevede l'invio di un file in formato XML e l'istituto rende noto inoltre che sarà possibile scaricare un programma da installare sul proprio pc con lo scopo di rendere possibile la compilazione delle domande (quindi senza essere connessi ad internet) e la creazione del file XML da inviare.

## Cassazione, sponsorizzazioni ai raggi X

In buona sostanza la Cassazione, con la sentenza n. 3433 del marzo 2012, ha precisato che le spese per sponsorizzare un evento sportivo non sono interamente deducibili in quanto tali costi non sono equiparabili alle spese di pubblicità ma sono da considerarsi come spese di rappresentanza e quindi deducibili con i limiti previsti dalla norma vigente in materia. Per potere inquadrare tali oneri come spese di pubblicità il contribuente deve dimostrare un reale incremento delle vendite da ricondurre all'operazione specifica di sponsorizzazione (evento non sempre facile da dimostrare).

Vi è da dire che la sentenza in oggetto ha origine da un contenzioso tributario in essere tra un contribuente e l'Agenzia delle Entrate relativo ad un'operazione di sponsorizzazione fatta nei confronti di un pilota dedito alle corse automobilistiche.

La Cassazione, con la recente sentenza, si è riallacciata in un certo senso alla sentenza n. 8679 del 15 aprile 2011, nella quale i giudici avevano espresso il seguente orientamento: «Nelle spese di rappresentanza devono essere ricompresi i costi volti ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa mentre sono da considerarsi spese pubblicitarie i costi inerenti alla pubblicizzazione di prodotti e servizi».

Pertanto, alla luce delle due importanti sentenze di cui sopra, si può dedurre quanto segue:

- le spese per sponsorizzazione che non hanno dato origine ad un aumento del volume delle vendite rientrano nelle spese di rappresentanza (per esempio: spese che hanno contribuito solo ad incrementare l'immagine/prestigio dell'impresa);

- le spese per sponsorizzazione che hanno incrementato il volume d'affari rientrano invece nelle spese di pubblicità e propaganda.

La problematica non è di poco conto e, visto l'avvicinarsi delle chiusure dei bilanci 2011, occorre tenere in considerazione gli eventuali rischi e le diverse modalità di calcolo del reddito derivante da una contabilizzazione non conforme delle spese in oggetto.

Non per ultimo appare molto importante per il contribuente approntare apposita documentazione che, in caso di eventuale contestazione, sia atta a dimostrare l'eventuale inquadramento di tali spese nella voce pubblicità.

Celeste Vivenzi